

**DELIBERAZIONE 17 GENNAIO 2013
9/2013/S/COM**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA GELSIA S.R.L. E
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 242/2012/S/COM**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 gennaio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed in particolare l'art. 2, comma 20, lett. c), nonché l'art. 2, comma 12, lett. f);
- l'art. 11 *bis* del d. l. 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d.lgs. 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 e il suo Allegato A, recante il c.d. "Testo integrato *unbundling*" (di seguito: TIU);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, ARG/com 136/11;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 242/2012/S/com (di seguito: deliberazione 242/2012/S/com);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2012, 397/2012/S/com (di seguito: deliberazione 397/2012/S/com).

FATTO

1. Con la deliberazione 242/2012/S/com, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Gelsia S.r.l., un procedimento per accertare violazioni in materia di *unbundling* ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai

sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, contestando che per gli anni 2009 e 2010, con riferimento ad alcuni contratti stipulati nell'ambito del gruppo societario di cui all'Allegato B alla deliberazione 242/2012/S/com, in violazione dell'articolo 25, comma 2, del TIU non avrebbe prodotto la documentazione, necessaria a verificare la valorizzazione al "prezzo di libero mercato" delle prestazioni di servizio, che evidenzia le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni e che rilevi, a consuntivo, il numero e le quantità di operazioni registrate nel corso degli esercizi.

2. In data 17 luglio 2012 (prot. Autorità 21828), Gelsia S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'articolo 45, del d.lgs 93/11 e della deliberazione ARG/com 136/11, una proposta di impegni relativamente alle contestazioni di cui alla deliberazione 242/2012/S/com, successivamente integrata con nota 14 settembre 2012 (prot. Autorità 27811).
3. Con deliberazione 397/2012/S/com, l'Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della deliberazione ARG/com 136/11, la proposta di impegni presentata da Gelsia S.r.l. in data 17 luglio 2012 (prot. Autorità 21828), così come integrata dalla nota 14 settembre 2012 (prot. Autorità 27811) e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet.
4. A seguito della pubblicazione, sul sito internet dell'Autorità, in data 8 ottobre 2012, non sono pervenute osservazioni alla proposta di impegni presentata da Gelsia S.r.l..
5. Gelsia S.r.l., con le citate note del 17 luglio e del 14 settembre 2012, ha preliminarmente precisato che tutte le condotte contestate con la deliberazione 242/2012/S/com sono cessate precedentemente alla data di presentazione della proposta di impegni.
6. La società, con le medesime note del 17 luglio e del 14 settembre 2012, ha proposto i seguenti impegni:

Impegno n. 1

Chiusura dello sportello per i servizi di vendita ai clienti finali, che la società ha in via Giusti n. 38 in Desio, presso il medesimo stabile in cui hanno sede anche i reparti operativi ed amministrativi di Gelsia Reti S.r.l. Tale impegno potrebbe essere attuato entro 6 mesi dalla data di approvazione definitiva degli impegni.

Impegno n. 2

Risoluzione degli attuali contratti aventi ad oggetto i servizi *intercompany* "Approvvigionamenti" e "Fiscalità" forniti dalla società Gelsia S.r.l. alla società Gelsia Reti S.r.l. Tale impegno potrebbe essere attuato entro 6 mesi dalla data di approvazione definitiva degli impegni.

VALUTAZIONE GIURIDICA

7. In via preliminare, la società ha dichiarato ed adeguatamente documentato che, come richiesto dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione ARG/com 136/11, tutte le condotte contestate con la deliberazione 242/2012/S/com sono cessate precedentemente alla data di presentazione della proposta di impegni.

8. Invero, durante la verifica ispettiva, la società ha esibito i contratti di servizi infragruppo relativi all'anno 2011, i quali contengono una formula di calcolo dei corrispettivi non più forfetaria, bensì basata sui prezzi unitari da applicare ai volumi rilevati a consuntivo, rispetto ai quali l'Autorità non ha sollevato alcuna contestazione.
9. L'impegno n. 1, relativo alla chiusura lo sportello per i servizi di vendita ai clienti finali, Oche Gelsia S.r.l. ha in Desio, via Giusti 38, presso lo stabile di proprietà di una società terza in cui hanno sede anche i reparti operativi ed amministrativi di Gelsia Reti S.r.l., spostandolo presso un nuovo spazio in un'altra zona del medesimo comune, può ritenersi potenzialmente utile al perseguimento degli interessi tutelati dalla normativa in materia di separazione funzionale. Tale impegno è infatti idoneo a eliminare i rischi di confusione che potrebbero sorgere nella clientela tra le attività svolte dal venditore e quelle svolte da distributore.
10. L'impegno n. 2, rappresentato dall'eliminazione, entro sei mesi dalla data di approvazione degli impegni, di parte dei servizi *intercompany* "approvvigionamenti" e "fiscalità" prestati dalla società Gelsia S.r.l. in favore di Gelsia Reti S.r.l., può ritenersi potenzialmente utile al perseguimento degli interessi tutelati dalla normativa in materia di separazione funzionale e contabile. In particolare attraverso l'eliminazione di tali servizi *intercompany* viene ridotta la possibilità di trasferimenti incrociati di risorse tra le attività, in modo più efficace rispetto al mantenimento di tali scambi sia pur nel rispetto dei requisiti previsti dal TIU (articolo 2, comma 1, lettera c) del TIU). Inoltre tale impegno permetterà: di aumentare il livello di indipendenza del Gestore indipendente sotto il profilo organizzativo in quanto, in linea con quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del TIU, risulterà autonomo rispetto a questi due servizi strumentali; e di aumentare le garanzie di riservatezza nella gestione delle informazioni commercialmente sensibili, come previsto dall'articolo 15, comma 2, del TIU.
11. L'Autorità ritiene che gli impegni presentati da Gelsia S.r.l., in data 17 luglio 2012 (prot. Autorità 21828), così come integrati dalla nota 14 settembre 2012 (prot. Autorità 27811), che fanno parte integrante del presente provvedimento, siano utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate nel procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 242/2012/S/com e, pertanto, dispone l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di Gelsia S.r.l..
12. In ragione dell'esigenza di evitare che la società ottenga benefici indiretti d'immagine, la realizzazione degli impegni, di cui al punto 6, dovrà avvenire senza ritorni pubblicitari per la società stessa.
13. Per le suesposte ragioni, l'Autorità ritiene che si possa chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 242/2012/S/com nei confronti di Gelsia S.r.l., ai sensi dell'art. 45, comma 3, del d.lgs. 93/11

DELIBERA

1. di approvare e rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs. 93/11 e dell'articolo 4, comma 3, della deliberazione ARG/com 136/11, nei confronti di Gelsia S.r.l., gli impegni dalla stessa proposti in data 17 luglio 2012 (prot. Autorità 21828), così come integrati dalla nota 14 settembre 2012 (prot. Autorità 27811) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 242/2012/S/com;
2. di prevedere che l'attuazione degli impegni, di cui al punto 6 della motivazione, avvenga senza ritorni pubblicitari per Gelsia S.r.l.;
3. di chiudere il procedimento sanzionatorio, avviato nei confronti di Gelsia S.r.l. con deliberazione 242/2012/S/com, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs. 93/11 e dell'articolo 4, comma 3, della deliberazione ARG/com 136/11;
4. di ordinare a Gelsia S.r.l. di trasmettere all'Autorità la prova documentale della completa attuazione degli impegni, entro 210 (duecentodieci) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
5. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs. 93/11 e dell'articolo 5 della deliberazione ARG/com 136/11, il procedimento sanzionatorio potrà essere riavviato qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Gelsia S.r.l., via Palestro 33, 20831 Seregno (MB) e di pubblicare lo stesso sul sito *internet* dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

17 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni